

REP. N. 14773

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL'ART. 3, LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATI ALLA VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE.

CUP: B22D20000020001 CIG: 99351075A8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di maggio, in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 3.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta", della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto "Preso d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati" e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2024/0250028 del 20/05/2024, ai sensi dell'art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Ufficio Speciale, Dott. Fabrizio Manduca, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della Delibera della Giunta Regionale n. 574 del 03/11/2022. Il costituito Direttore Generale ha, altresì, reso, con nota prot. n 0234273 del 10/05/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art.

6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) l'Associazione Temporanea di Imprese, nel prosieguo denominata ATI, di cui è capogruppo e mandataria la Società Progetto Costruzione Qualità S.r.l., con sede legale in Ancona, alla Via Varano S.P. Cameranesi n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. 023415404721, nella persona dell'Arch. Mariagrazia Felicella, nata a [redacted] identificata tramite C.I. n. [redacted], rilasciata in data [redacted] al [redacted] in qualità di Procuratrice speciale, conferita con Atto Rep. 7185 del 20/05/2024 a rogito del Notaio dott. Renato Bucci, Notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, procura che si allega al presente contratto in formato digitale.

Verificato dall'Ufficio Speciale che detta ATI è stata costituita in data 02/04/2024 per atto pubblico, Repertorio n.12290 Raccolta n.7326, registrato in Ancona il 03/04/2024 al n.2377 serie 1T, a rogito del dott. Olmi Luigi, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, dalle seguenti Società:

- Progetto Costruzione Qualità S.r.l. (mandataria), con sede legale in Ancona, alla Via Varano S.P. Cameranesi n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche n. 02341540421;
- Inarcheck S.p.a (mandante), con sede legale in Milano, alla Via G. Negri n. 8, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 03465090961.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 11/04/2024 (documento n. 555858361) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la società Progetto Costruzione Qualità S.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Marche, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 26/07/2007, codice fiscale, partita iva iscrizione al Registro delle Imprese n. 02341540421, R.E.A. n. AN-179865.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 11/04/2024 (documento n. 555858994), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Inarcheck Spa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 05/03/2002, codice fiscale, Partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese n. 03465090961, R.E.A. n. MI-1676494.

Verificato dall'Ufficio Speciale le seguenti richieste di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia:

- per la società Progetto Costruzione Qualità Srl con prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0112850_20231003;
- per la Società Inarcheck Spa con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0305159_20231003.

Verificato dall'Ufficio Speciale che il Ministero dell'Interno ha rilasciato per le suindicate società l'informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 76/2020, da cui è emerso che a carico delle società e dei soggetti di cui all'art.85 del D. LGS.159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli art. 67 e 84 comma 4 Lettere A), B) e C) del codice antimafia.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Progetto Costruzione Qualità Srl, con prot. n. INAIL_42241415, con scadenza 29/05/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Inarcheck Spa, con prot. n. INAIL_42242764, con scadenza 29/05/2024, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL.

Verificato che il Dirigente e il Responsabile del Procedimento della UOD 04 - 60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR dell'Ufficio Speciale ha attestato, con PG/2024/0234273 del 10/05/2024 che, per il presente Contratto, non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza connessi sono pari a euro zero.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 520 del 25 novembre 2020, ha formulato indirizzi per l'acquisizione di servizi di Architettura e Ingegneria, al fine di dotare l'amministrazione regionale di progetti esecutivi per interventi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 513 del 29/06/2023 l'Ufficio Speciale ha incaricato l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti per lo svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo

Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva di uno o più livelli della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, e sono stati altresì approvati gli atti di gara;

- con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (in seguito RUP) l'Arch. Luciano Marini;
- con Decreto Dirigenziale n. 514 del 30/06/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura aperta telematica (proc n.3630/AP/2023) per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del Codice degli Appalti;
- con Decreto Dirigenziale n. 1106 del 20/12/2023 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, preso atto dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, ha aggiudicato la gara all'ATI, con un ribasso del 58,83%, per un importo contrattuale complessivo di euro 3.480.000,00, oltre iva;
- l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, con nota prot. n. 29098 del 17/01/2024, ha comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura, con nota prot. n. 118609 del 06/03/2024, ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano, sotto la loro responsabilità, le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato speciale d'Appalto (CSA) e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. Costituiscono,

altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentata dall'ATI. Tutti gli atti sopra menzionati verranno, nel prosieguo del presente Atto, denominati Allegati; tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dalle parti, nonché conservata presso l'Ufficio Speciale, con sede in Napoli in Via Santa Lucia, 81, non è allegata al presente Accordo quadro.

Art. 2 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'ATI relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'ATI dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal D.M. 2.12.2016 n. 263;
- dal D.M. 17.6.2016;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o

regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'ATI, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

La Regione affida all'ATI, che accetta, i servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, di uno o più livelli della progettazione.

L'ATI, con la sottoscrizione, manifesta la volontà di obbligarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi.

L'ATI dichiara di aver preso visione del presente Accordo Quadro, del CSA e di aver incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all'esecuzione dello stesso.

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte dell'ATI dei citati servizi di ingegneria e architettura, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, nonché l'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'ATI si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a prestare i servizi di cui al CSA, il tutto nella misura richiesta dalla Regione, sino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a € 3.480.000,00 (tremilioniquattrocentottantamila/00) oltre iva e oneri di legge.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel CSA e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, come disciplinato dal CSA, e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

L'Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel CSA.

Art. 5 – Limite di spesa dell'Accordo Quadro, vincoli dei Contratti attuativi, Fatturazione e Corrispettivi

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di Euro 3.480.0000,00 (tremilioniquattrocentottantamila/00), oltre IVA ed oneri di legge. Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro.

La Regione si riserva, secondo quanto previsto dal punto 4.2 del Disciplinare, qualora sia esaurito l'importo massimo spendibile, di richiedere all'ATI, accertata la disponibilità di risorse, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice. La Regione si riserva, inoltre, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente accordo quadro, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco di cui agli articoli 3 e 4 del Disciplinare, qualora l'ATI ne possieda i requisiti.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente all'obbligo dell'ATI di eseguire, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base del ribasso unico percentuale indicato nell'Offerta economica.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e negli Allegati, l'affidamento del Contratto Attuativo da parte della Regione avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel CSA.

In applicazione di quanto previsto dal CSA, alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta all'ATI, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio avverrà a seguito della realizzazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte dell'ATI dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale, munito del nulla osta del RUP della Regione.

Il RUP, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione del SAP da parte dell'ATI, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni:

1. una quota del 20% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;
2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Regione del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Art. 6 - Affidamento dei Contratti Attuativi

Nel Contratto Attuativo saranno definiti l'oggetto della prestazione e gli elementi necessari per l'esecuzione della prestazione.

Rispetto alla tempistica prevista per l'esecuzione delle prestazioni, resta salva la facoltà di convenire tempistiche diverse anche in ragione della complessità di specifiche prestazioni.

L'ATI prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Regione ha la facoltà di revocare il servizio sino alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.

L'ATI, inoltre, fermi gli importi di cui all'articolo precedente, dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto Attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentari e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.

I singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione secondo le modalità ed i termini indicati nel CSA. Nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l'esatto importo dei servizi richiesti.

Art. 7 – Obbligazioni generali dell'ATI

Sono a carico dell'ATI tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'ATI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, l'ATI si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'ATI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e l'ATI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'ATI si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'ATI si obbliga, altresì, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti

Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. n. 50/2016.

L'ATI rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

L'ATI si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'ATI verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte dell'ATI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Art. 8 - Obbligazioni specifiche dell'ATI

L'ATI si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Accordo Quadro e nel CSA, anche a quanto di seguito indicato.

L'ATI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sono a carico dell'ATI, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all' articolo 5 del presente accordo quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

L'ATI è obbligata, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta, secondo quanto indicato negli atti di gara.

L'ATI ha consegnato in Offerta tecnica i curricula delle figure professionali impegnate nell'esecuzione. Nel singolo Contratto Attuativo, l'ATI dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla Regione, come di seguito precisato.

L'ATI riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione

delle prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. In tal caso, L'ATI dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui l'ATI debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Regione, quest'ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 10, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'ATI e da questa comunicate alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

L'ATI prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli allegati al Contratto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione esegue, in corso d'esecuzione dei Contratti Attuativi, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi. A tal fine, essa accerta in corso d'opera che le prestazioni siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'ATI utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro. In caso di inadempimento da parte dell'ATI degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'ATI, in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'ATI medesima.

L'ATI garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e

gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Regione o in altre sedi da questa indicate potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.

L'ATI si obbliga affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Accordo presso i luoghi di prestazione del servizio.

L'ATI si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Le attività richieste dalla Regione dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione e formalizzati nel "Piano Dettagliato delle Attività" secondo le modalità concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione.

La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta ad approvazione da parte della Regione.

Art. 9 - Verifiche e Monitoraggio

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiederle all'ATI, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e di specifici report, anche in formato elettronico.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, l'ATI si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

L'ATI si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.

Art. 10 – Ritardo delle prestazioni - Penali

Ai sensi di quanto disposto dal CSA, l'ATI si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, a procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate le penali di seguito specificate.

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente contratto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, la Regione potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'ATI, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'ATI di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s'intenderà risolto di diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP). La Regione si riserva di applicare le predette penali anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'ATI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione

si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'ATI.

Art. 11 – Cauzione e polizza assicurativa

Si dà atto che l'ATI ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 7/05/2024, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese Spa. Tutte le società costituenti l'ATI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale.

Art. 12 – Risoluzione – Clausola Risolutiva espressa

In applicazione di quanto disposto dal CSA, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. e all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'ATI, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art.10 del presente Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'ATI nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel CSA;
- nelle altre ipotesi in cui il presente contratto tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione

delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'ATI inadempiente. La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'ATI risulti negativo per due volte consecutive. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'ATI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'ATI a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno. La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Si precisa che in caso di risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'ATI ai sensi dell'artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 13 – Recesso

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti dell'ATI.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'ATI che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo PEC. In tali casi, l'ATI ha diritto al pagamento da parte della Regione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro l'ATI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'ATI;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'ATI a mezzo PEC. In ogni caso di recesso l'ATI si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

Art. 14 – Clausola di manleva

L'ATI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti sia per quanto riguarda i propri collaboratori a vario titolo coinvolti, nonché rispetto ai materiali di sua proprietà o in uso alla stessa, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza delle prestazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dalle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dall'ATI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

L'ATI si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.

Art. 15 – Riservatezza

L'ATI ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente punto si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'ATI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente accordo quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'ATI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 16 - Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 17 - Responsabile dell'Accordo Quadro

Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dall'ATI per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è l'ing. Nicola Torciani, responsabile nei confronti della Regione, per quanto di propria competenza, e quindi, munito della capacità di rappresentare ad ogni effetto l'ATI.

Art. 18 - Foro competente.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'ATI e la Regione in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Napoli.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

L'ATI dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'ATI prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'ATI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L'ATI si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; l'ATI si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.

L'ATI prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'ATI sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 20 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'ATI è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'ATI.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'ATI si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'ATI via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione.

L'ATI è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'ATI, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'ATI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'ATI medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 22 – Codice di comportamento

L'ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 9.3.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 – Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'ATI dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle Società costituenti l'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento relativo al presente contratto;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, per le Società costituenti l'ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o del CSA e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali contratti attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Art. 25 – Figure di riferimento nell'esecuzione dell'Accordo - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e l'ATI si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Per la Regione Campania: il Dirigente Ufficio Speciale Grandi Opere - UOD 04 arch. Giovanni Lanzuise della D.G. 60.06.00 - Grandi opere via Santa Lucia 81, 80132 – Città: Napoli; indirizzo pec: progettazione@pec.regione.campania.it; il nominativo del Responsabile dell'Accordo Quadro (RAQ) è l'Arch. Luciano Marini che assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto; indirizzo pec: progettazione@pec.regione.campania.it

2) Per l'ATI: Ing. Nicola Torcianti Amministratore Delegato della società capogruppo mandataria "Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL con sede legale in Via Varano - SP Cameranense n. 334/A - 60131 Ancona (AN), email segreteria@pcq-srl.it, PEC pcqsrl@securposta.net.

Art. 26 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'ATI le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, compreso l'allegato, che è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da ventiquattro pagine, di cui ventitre per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma

digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato digitalmente da

Mariagrazia Felicella

CN = Felicella Mariagrazia
O = Ordine degli Architetti di Napoli
C = IT
Data e ora della firma: 27/05/2024
12:23:16

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
27.05.2024 10:25:09 UTC

Documento firmato da:
MAURO FERRARA
27.05.2024 10:26:07 UTC

Repertorio n. 7185

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di maggio

20 maggio 2024

in Ancona, nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me dott. **RENATO BUCCI**, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente il signor:

- **TORCIANTI NICOLA**, nato ad Ancona il 28 marzo 1973, domiciliato per la carica ad Ancona, via Varano, s.p. Cameranesse n. 334/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato della società "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.", con sede ad Ancona, via Varano, s.p. Cameranesse n. 334/A, capitale sociale euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 02341540421, numero REA: AN-179865, tale nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 novembre 2017.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale della Campania - ufficio speciale Grandi Opere - ha bandito la gara Proc. N. 3630/AP/2023 "Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 157 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 5,4 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2." **CUP B22D20000020001 CIG 99351075A8**;---

- che la società "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.", con sede ad Ancona, via Varano, s.p. Cameranesse n. 334/A, e la società "INARCHECK S.P.A.", con sede a Milano, via Gaetano Negri n. 8, capitale sociale euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 03465090961, numero REA: MI-1676494, partecipanti con l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, si sono aggiudicate l'appalto di cui sopra, come da Decreto Dirigenziale n. 1106 del 20 dicembre 2023; -----

- che, a seguito dell'aggiudicazione, le suddette società si sono costituite in **associazione temporanea di imprese** con atto pubblico a rogito del Notaio Luigi Olmi in data 2 aprile 2024, rep. n. 12290/7326, registrato ad Ancona in data 3 aprile 2024 al n. 2377, serie 1T, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", al fine di svolgere ogni operazione inerente il compimento dell'attività oggetto della gara, con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L." quale "Impresa Capogruppo", la quale resta così abilitata ad intrattenere rapporti con il committente in nome e per conto delle Imprese tutte riunite per la stipula e per la esecuzione del contratto di cui alla gara in oggetto.

CIÒ PREMESSO

detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, in virtù del quale nomina e costituisce procuratrice speciale della società capogruppo "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.", la signora:-----

- **FELICELLA MARIAGRAZIA**, nata a Napoli il 16 giugno 1984, residente ad Ancona, via XXIX Settembre n. 6, codice fiscale FLC MGR 84H56 F839Z,-----



affinché la stessa, in nome e per conto della società mandante, anche quale mandataria della società "INARCHECK S.P.A.", con sede a Milano, via Gaetano Negri n. 8, stipuli l'accordo quadro relativo alla procedura aperta n. 3630/AP/2023, di cui in pressa.-----

A tale scopo la nominata procuratrice potrà, in nome e per conto della società, sottoscrivere il contratto e tutta la documentazione correlata, approvare le relative clausole, formare e firmare verbali, rendere dichiarazioni, compiere tutte le operazioni tecniche ed amministrative che si renderanno necessarie od opportune.-----

Fare insomma, per l'esecuzione dell'incarico, tutto quanto potrebbe fare la società mandante, in modo che da nessuno ed in nessun caso possa opporsi carenza od indeterminatezza di poteri; il tutto con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.-----

Il presente mandato è gratuito e da esaurire in unico contesto. -----

Io notaio
ho letto al comparente questo atto scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su *due fogli*
Viene sottoscritto alle ore *11 e 12* e *13* e *14* e *15* e *16* e *17* e *18* e *19* e *20* e *21* e *22* e *23* e *24* e *25* e *26* e *27* e *28* e *29* e *30* e *31* e *32* e *33* e *34* e *35* e *36* e *37* e *38* e *39* e *40* e *41* e *42* e *43* e *44* e *45* e *46* e *47* e *48* e *49* e *50* e *51* e *52* e *53* e *54* e *55* e *56* e *57* e *58* e *59* e *60* e *61* e *62* e *63* e *64* e *65* e *66* e *67* e *68* e *69* e *70* e *71* e *72* e *73* e *74* e *75* e *76* e *77* e *78* e *79* e *80* e *81* e *82* e *83* e *84* e *85* e *86* e *87* e *88* e *89* e *90* e *91* e *92* e *93* e *94* e *95* e *96* e *97* e *98* e *99* e *100* e *101* e *102* e *103* e *104* e *105* e *106* e *107* e *108* e *109* e *110* e *111* e *112* e *113* e *114* e *115* e *116* e *117* e *118* e *119* e *120* e *121* e *122* e *123* e *124* e *125* e *126* e *127* e *128* e *129* e *130* e *131* e *132* e *133* e *134* e *135* e *136* e *137* e *138* e *139* e *140* e *141* e *142* e *143* e *144* e *145* e *146* e *147* e *148* e *149* e *150* e *151* e *152* e *153* e *154* e *155* e *156* e *157* e *158* e *159* e *160* e *161* e *162* e *163* e *164* e *165* e *166* e *167* e *168* e *169* e *170* e *171* e *172* e *173* e *174* e *175* e *176* e *177* e *178* e *179* e *180* e *181* e *182* e *183* e *184* e *185* e *186* e *187* e *188* e *189* e *190* e *191* e *192* e *193* e *194* e *195* e *196* e *197* e *198* e *199* e *200* e *201* e *202* e *203* e *204* e *205* e *206* e *207* e *208* e *209* e *210* e *211* e *212* e *213* e *214* e *215* e *216* e *217* e *218* e *219* e *220* e *221* e *222* e *223* e *224* e *225* e *226* e *227* e *228* e *229* e *230* e *231* e *232* e *233* e *234* e *235* e *236* e *237* e *238* e *239* e *240* e *241* e *242* e *243* e *244* e *245* e *246* e *247* e *248* e *249* e *250* e *251* e *252* e *253* e *254* e *255* e *256* e *257* e *258* e *259* e *260* e *261* e *262* e *263* e *264* e *265* e *266* e *267* e *268* e *269* e *270* e *271* e *272* e *273* e *274* e *275* e *276* e *277* e *278* e *279* e *280* e *281* e *282* e *283* e *284* e *285* e *286* e *287* e *288* e *289* e *290* e *291* e *292* e *293* e *294* e *295* e *296* e *297* e *298* e *299* e *300* e *301* e *302* e *303* e *304* e *305* e *306* e *307* e *308* e *309* e *310* e *311* e *312* e *313* e *314* e *315* e *316* e *317* e *318* e *319* e *320* e *321* e *322* e *323* e *324* e *325* e *326* e *327* e *328* e *329* e *330* e *331* e *332* e *333* e *334* e *335* e *336* e *337* e *338* e *339* e *340* e *341* e *342* e *343* e *344* e *345* e *346* e *347* e *348* e *349* e *350* e *351* e *352* e *353* e *354* e *355* e *356* e *357* e *358* e *359* e *360* e *361* e *362* e *363* e *364* e *365* e *366* e *367* e *368* e *369* e *370* e *371* e *372* e *373* e *374* e *375* e *376* e *377* e *378* e *379* e *380* e *381* e *382* e *383* e *384* e *385* e *386* e *387* e *388* e *389* e *390* e *391* e *392* e *393* e *394* e *395* e *396* e *397* e *398* e *399* e *400* e *401* e *402* e *403* e *404* e *405* e *406* e *407* e *408* e *409* e *410* e *411* e *412* e *413* e *414* e *415* e *416* e *417* e *418* e *419* e *420* e *421* e *422* e *423* e *424* e *425* e *426* e *427* e *428* e *429* e *430* e *431* e *432* e *433* e *434* e *435* e *436* e *437* e *438* e *439* e *440* e *441* e *442* e *443* e *444* e *445* e *446* e *447* e *448* e *449* e *450* e *451* e *452* e *453* e *454* e *455* e *456* e *457* e *458* e *459* e *460* e *461* e *462* e *463* e *464* e *465* e *466* e *467* e *468* e *469* e *470* e *471* e *472* e *473* e *474* e *475* e *476* e *477* e *478* e *479* e *480* e *481* e *482* e *483* e *484* e *485* e *486* e *487* e *488* e *489* e *490* e *491* e *492* e *493* e *494* e *495* e *496* e *497* e *498* e *499* e *500* e *501* e *502* e *503* e *504* e *505* e *506* e *507* e *508* e *509* e *510* e *511* e *512* e *513* e *514* e *515* e *516* e *517* e *518* e *519* e *520* e *521* e *522* e *523* e *524* e *525* e *526* e *527* e *528* e *529* e *530* e *531* e *532* e *533* e *534* e *535* e *536* e *537* e *538* e *539* e *540* e *541* e *542* e *543* e *544* e *545* e *546* e *547* e *548* e *549* e *550* e *551* e *552* e *553* e *554* e *555* e *556* e *557* e *558* e *559* e *560* e *561* e *562* e *563* e *564* e *565* e *566* e *567* e *568* e *569* e *570* e *571* e *572* e *573* e *574* e *575* e *576* e *577* e *578* e *579* e *580* e *581* e *582* e *583* e *584* e *585* e *586* e *587* e *588* e *589* e *590* e *591* e *592* e *593* e *594* e *595* e *596* e *597* e *598* e *599* e *600* e *601* e *602* e *603* e *604* e *605* e *606* e *607* e *608* e *609* e *610* e *611* e *612* e *613* e *614* e *615* e *616* e *617* e *618* e *619* e *620* e *621* e *622* e *623* e *624* e *625* e *626* e *627* e *628* e *629* e *630* e *631* e *632* e *633* e *634* e *635* e *636* e *637* e *638* e *639* e *640* e *641* e *642* e *643* e *644* e *645* e *646* e *647* e *648* e *649* e *650* e *651* e *652* e *653* e *654* e *655* e *656* e *657* e *658* e *659* e *660* e *661* e *662* e *663* e *664* e *665* e *666* e *667* e *668* e *669* e *670* e *671* e *672* e *673* e *674* e *675* e *676* e *677* e *678* e *679* e *680* e *681* e *682* e *683* e *684* e *685* e *686* e *687* e *688* e *689* e *690* e *691* e *692* e *693* e *694* e *695* e *696* e *697* e *698* e *699* e *700* e *701* e *702* e *703* e *704* e *705* e *706* e *707* e *708* e *709* e *710* e *711* e *712* e *713* e *714* e *715* e *716* e *717* e *718* e *719* e *720* e *721* e *722* e *723* e *724* e *725* e *726* e *727* e *728* e *729* e *730* e *731* e *732* e *733* e *734* e *735* e *736* e *737* e *738* e *739* e *740* e *741* e *742* e *743* e *744* e *745* e *746* e *747* e *748* e *749* e *750* e *751* e *752* e *753* e *754* e *755* e *756* e *757* e *758* e *759* e *760* e *761* e *762* e *763* e *764* e *765* e *766* e *767* e *768* e *769* e *770* e *771* e *772* e *773* e *774* e *775* e *776* e *777* e *778* e *779* e *780* e *781* e *782* e *783* e *784* e *785* e *786* e *787* e *788* e *789* e *790* e *791* e *792* e *793* e *794* e *795* e *796* e *797* e *798* e *799* e *800* e *801* e *802* e *803* e *804* e *805* e *806* e *807* e *808* e *809* e *810* e *811* e *812* e *813* e *814* e *815* e *816* e *817* e *818* e *819* e *820* e *821* e *822* e *823* e *824* e *825* e *826* e *827* e *828* e *829* e *830* e *831* e *832* e *833* e *834* e *835* e *836* e *837* e *838* e *839* e *840* e *841* e *842* e *843* e *844* e *845* e *846* e *847* e *848* e *849* e *850* e *851* e *852* e *853* e *854* e *855* e *856* e *857* e *858* e *859* e *860* e *861* e *862* e *863* e *864* e *865* e *866* e *867* e *868* e *869* e *870* e *871* e *872* e *873* e *874* e *875* e *876* e *877* e *878* e *879* e *880* e *881* e *882* e *883* e *884* e *885* e *886* e *887* e *888* e *889* e *890* e *891* e *892* e *893* e *894* e *895* e *896* e *897* e *898* e *899* e *900* e *901* e *902* e *903* e *904* e *905* e *906* e *907* e *908* e *909* e *910* e *911* e *912* e *913* e *914* e *915* e *916* e *917* e *918* e *919* e *920* e *921* e *922* e *923* e *924* e *925* e *926* e *927* e *928* e *929* e *930* e *931* e *932* e *933* e *934* e *935* e *936* e *937* e *938* e *939* e *940* e *941* e *942* e *943* e *944* e *945* e *946* e *947* e *948* e *949* e *950* e *951* e *952* e *953* e *954* e *955* e *956* e *957* e *958* e *959* e *960* e *961* e *962* e *963* e *964* e *965* e *966* e *967* e *968* e *969* e *970* e *971* e *972* e *973* e *974* e *975* e *976* e *977* e *978* e *979* e *980* e *981* e *982* e *983* e *984* e *985* e *986* e *987* e *988* e *989* e *990* e *991* e *992* e *993* e *994* e *995* e *996* e *997* e *998* e *999* e *1000* e *1001* e *1002* e *1003* e *1004* e *1005* e *1006* e *1007* e *1008* e *1009* e *1010* e *1011* e *1012* e *1013* e *1014* e *1015* e *1016* e *1017* e *1018* e *1019* e *1020* e *1021* e *1022* e *1023* e *1024* e *1025* e *1026* e *1027* e *1028* e *1029* e *1030* e *1031* e *1032* e *1033* e *1034* e *1035* e *1036* e *1037* e *1038* e *1039* e *1040* e *1041* e *1042* e *1043* e *1044* e *1045* e *1046* e *1047* e *1048* e *1049* e *1050* e *1051* e *1052* e *1053* e *1054* e *1055* e *1056* e *1057* e *1058* e *1059* e *1060* e *1061* e *1062* e *1063* e *1064* e *1065* e *1066* e *1067* e *1068* e *1069* e *1070* e *1071* e *1072* e *1073* e *1074* e *1075* e *1076* e *1077* e *1078* e *1079* e *1080* e *1081* e *1082* e *1083* e *1084* e *1085* e *1086* e *1087* e *1088* e *1089* e *1090* e *1091* e *1092* e *1093* e *1094* e *1095* e *1096* e *1097* e *1098* e *1099* e *1100* e *1101* e *1102* e *1103* e *1104* e *1105* e *1106* e *1107* e *1108* e *1109* e *1110* e *1111* e *1112* e *1113* e *1114* e *1115* e *1116* e *1117* e *1118* e *1119* e *1120* e *1121* e *1122* e *1123* e *1124* e *1125* e *1126* e *1127* e *1128* e *1129* e *1130* e *1131* e *1132* e *1133* e *1134* e *1135* e *1136* e *1137* e *1138* e *1139* e *1140* e *1141* e *1142* e *1143* e *1144* e *1145* e *1146* e *1147* e *1148* e *1149* e *1150* e *1151* e *1152* e *1153* e *1154* e *1155* e *1156* e *1157* e *1158* e *1159* e *1160* e *1161* e *1162* e *1163* e *1164* e *1165* e *1166* e *1167* e *1168* e *1169* e *1170* e *1171* e *1172* e *1173* e *1174* e *1175* e *1176* e *1177* e *1178* e *1179* e *1180* e *1181* e *1182* e *1183* e *1184* e *1185* e *1186* e *1187* e *1188* e *1189* e *1190* e *1191* e *1192* e *1193* e *1194* e *1195* e *1196*

Repertorio n. 12290

Raccolta n. 7326

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE e
CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di aprile

2 aprile 2024

in Ancona, nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dott. **LUIGI OLMI**, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, sono presenti i signori:

- **TORCIANTI NICOLA**, nato ad Ancona il 28 marzo 1973, domiciliato per la carica ad Ancona, via Varano, s.p. Cameranesse n. 334/A, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato della società "**PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.**", con sede ad Ancona, via Varano, s.p. Cameranesse n. 334/A, capitale sociale euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 02341540421, numero REA: AN-179865; munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 novembre 2017, (**capogruppo**);

- **CECCHETELLI CARLO**, nato a Fano l' 8 settembre 1955, domiciliato per la carica a Milano, via Gaetano Negri n. 8, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "**INARCHECK S.P.A.**", con sede a Milano, via Gaetano Negri n. 8, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 03465090961, numero REA: MI-1676494; tale nominato in data 16 marzo 2023; (**mandante**).

I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, mi hanno chiesto di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che la Giunta Regionale della Campania - ufficio speciale Grandi Opere - ha bandito la gara "Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. CUP B22D20000020001. CIG 99351075A8";

- che le suddette Imprese, partecipanti con l'impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, si sono aggiudicate l'appalto di cui sopra, come da Decreto Dirigenziale n. 1106 del 20 dicembre 2023;

- che pertanto è necessario formalizzare la costituzione del RTI, come richiesto con comunicazione in data 22 marzo 2024, prot. 2024/0149911.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

come parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Le società "**PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.**" e "**INARCHECK S.P.A.**", come in comparizione costituite e rappresentate, dichiarano di costituirsi in **associazione temporanea di imprese** al fine di svolgere ogni operazione inerente il compimento dell'attività oggetto della gara citata in premessa, con conferimento di **mandato** collettivo speciale con rappresentanza alla società "**PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.**" quale "**Impresa Capogruppo**", la quale resta



Registrato in ANCONA
il 03/04/2024
al N. 2377
Serie 1T
€ 245,00



così abilitata ad intrattenere rapporti con il committente in nome e per conto delle Imprese tutte riunite per la stipula e per la esecuzione del contratto di cui alla gara in oggetto, meglio descritta in premessa, e ciò fino alla estinzione dei rapporti.

In particolare, l'Impresa mandataria, per mezzo del suo legale rappresentante o di altro delegato, potrà, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) sottoscrivere tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per lo svolgimento del citato Affidamento;
- b) intrattenere rapporti con la Stazione Appaltante nonché con tutte le autorità locali e gli enti competenti per l'esecuzione dell'Affidamento fino al momento dell'estinzione di qualsiasi rapporto con la Stazione Appaltante;
- c) effettuare il coordinamento generale interno al Raggruppamento al fine di assicurare le migliori condizioni possibili per l'esecuzione dell'Affidamento;
- d) rappresentare il Raggruppamento nei rapporti con la Stazione Appaltante facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da altri soggetti competenti;
- e) informare tempestivamente la società mandante delle istruzioni, direttive, note, informazioni fornite da parte della Stazione Appaltante;
- f) sottoscrivere tutta la documentazione relativa all'Affidamento ed in particolare la documentazione necessaria per il pagamento del corrispettivo convenuto secondo i termini e le modalità previste con la Stazione Appaltante;
- g) in caso di disaccordo con la Stazione Appaltante, attivarsi per raccogliere le diverse soluzioni proposte al fine di addivenire ad un componimento bonario in tempi rapidi.

Il tutto con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica, da esaurirsi gratuitamente.

Art. 2 - Le parti del servizio oggetto dell'affidamento verranno eseguite dagli operatori economici raggruppati secondo quanto previsto dal regolamento di ATI.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è di tipo orizzontale.

Art. 3 - La ripartizione delle quote fra gli Associati è la seguente:

- "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L.", quota del 55% (cinquantacinque per cento);
- "INARCHECK S.P.A.", quota del 45% (quarantacinque per cento).

In ordine alla ripartizione delle attività da eseguirsi i sottoscritti, nelle rispettive qualità, convengono che, fermi restando tutti gli obblighi assunti con il presente atto, ciascuna impresa risulterà esecutrice autonomamente della parte di sua spettanza secondo la regolamentazione interna convenuta tra le società raggruppate, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta presentata alla Stazione Appaltante.

La fatturazione al Committente sarà effettuata dalla Capogruppo, in forza del mandato conferito, secondo le scadenze stabilite con la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo nelle mani della mandataria, in base alle fatture pro quota emesse da ciascun componente del raggruppamento.

I componenti si impegnano ad osservare, sia nei reciproci rapporti, sia nei confronti della Committente, le norme in tema di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ad inserire analogo obbligo nei contratti con gli eventuali subappaltatori.

Art. 4 - Le Imprese riunite sono obbligate in solido verso l'Ente appaltante per tutte le obbligazioni derivanti dall'espletamento delle attività previste nel contratto.

Art. 5 - Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile perché conferito anche nell'interesse della società mandataria e di terzi, con l'obbligo del rendiconto.

La revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del soggetto appaltante.

Art. 6 - Le Imprese convengono che, per il caso di fallimento dell'Impresa mandataria, troverà applicazione l'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti).

In caso di fallimento della Impresa mandante, l'Impresa capogruppo rimarrà tenuta all'esecuzione direttamente, ove in possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 - Alla Mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'impresa Mandante nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'Affidamento fino all'estinzione del rapporto.

Art. 8 - La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità:

- una volta adempiute tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto di cui sopra e con la liquidazione di tutte le pendenze relative;
- col verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato della convenzione.

Art. 9 - L'Associazione delle Imprese elegge domicilio presso la sede della società "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L." in Ancona, Via Varano 334/A Strada Provinciale Cameranense, dove potranno essere inviate tutte le comunicazioni e la corrispondenza relativa, da parte del committente.

Art. 10 - Le spese del presente contratto con le annesse e dipendenti tutte, saranno ripartite tra le Parti secondo le rispettive quote di partecipazione al Raggruppamento. La presente Associazione Temporanea di Imprese non determina di per sé Organizzazione o Associazione in partecipazione fra le imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano occupa tre pagine di un foglio e viene sottoscritto alle ore undici e minuti trenta.

FIRMATO: NICOLA TORCIANTI - CARLO CECCHETELLI - LUIGI OLMI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO).

Copia conforme all'originale nei miei
rogiti, munito delle prescritte firme,
che si rilascia per uso consentito
Si compone di 1 foglio.

Ancona, 20 MAGGIO 2024






Attestazione di conformità di copia informatica a
originale formato su supporto cartaceo

Certifico io sottoscritto dott. Renato Bucci, notaio in Ancona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 8 e dell'art. 73 della L. 16 febbraio 1913 n. 89.

Ancona, 21 maggio 2024, nel mio studio in via Marsala n. 12.

FIRMATO DIGITALMENTE: RENATO BUCCI

Documento firmato da:
FABRIZIO MANDUCA
27.05.2024 10:25:32 UTC

Ricevuta del: 27/05/2024 ora: 13:17:11

Utc: 1716808625776134

Utc_string: 2024-05-27T13:17:05.776134+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 27/05/2024

Ora invio: 13:17:05

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 206744897

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14773/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 22325 del 27/05/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	

Data: 30/05/2024 ora: 19:11:04

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 27/05/2024

Ora invio: 13:17:05

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 206744897

Identificativo attribuito dall'utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 10074100537

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 27/05/2024

Atto con Repertorio: 14773/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 32 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 03/06/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo